



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I – Affari generali, personale e servizi della direzione generale

Decreto 676 del 26.09.2013

## IL DIRETTORE GENERALE

VEDUTI E RICHIAMATI i sottoelencati atti normativi:

la L. 584 del 11.11.1975 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";

la L. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche al sistema penale";

il D.P.C.M. del 14.12.1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici";

la circolare del ministero della sanità n. 4 del 28.03.2001 concernente "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";

l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 27.09.2001, relativo a "Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati";

il D.P.C.M. del 23.12.2003 di "Attuazione dell'art. 51, c. 2 della L. 3 del 16.01.2003, come modificato dall'art. 7 della L. 306 del 21.10.2003" in materia di tutela dei non fumatori;

l'accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16.12.2004, "Accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51, c. 7, della L. 3 del 06.01.2003";

la circolare del Ministero della salute del 17.12.2004, recante "Indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 3 del 16.01.2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";

la L. 30.12.2004 n. 311, art. 1, commi 189, 190, 191;

il D.Lgs. 81 del 09.04.2004, modificato ed integrato con D.Lgs del 03.08.2009 recante "Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

il CCNL del personale del Comparto Ministeri;



## DISPONE

l'adozione del presente "Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo" di questo Ufficio Scolastico Regionale.

### Art. 1) Ambito di applicazione e destinatari

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle stanze ed agli ambiti dell'edificio di via Pola 11 – Milano, a qualunque titolo utilizzati dall'USR, e sono estese agli spazi ad uso esclusivo dello stesso USR.
2. Destinatari del presente decreto sono il personale amministrativo e della scuola operante presso l'USR, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

### Art. 2) Divieto di fumo

1. Per evitare l'esposizione passiva al fumo di tabacco (c.d. fumo passivo o di seconda mano) del personale in servizio e degli utenti, è vietato fumare nei sotto elencati locali:
  - a) atri dell'edificio;
  - b) corridoi;
  - c) scale;
  - d) sale di riunione e locali annessi;
  - e) uffici o studi in genere;
  - f) locali con sportelli al pubblico;
  - g) sale di attesa
  - h) servizi igienici;
  - i) cabine ascensori;
  - l) punti ristoro (aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande).
2. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione incendi, il divieto di fumo deve essere osservato anche nei seguenti locali:
  - a) dove si utilizzano o stoccano materiali e/o sostanze infiammabili, sostanze combustibili e/o comburenti;
  - b) centrali tecnologiche;



- c) archivi;
- d) depositi libri;
- e) depositi in genere.

#### Art. 3) Informazione divieto di fumo

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
2. La cartellonistica dovrà recare:
  - denominazione dell'Ufficio
  - la scritta "VIETATO FUMARE"
  - normativa di riferimento;
  - indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
  - nominativo del personale responsabile della vigilanza sull'osservanza del divieto ed indicazione delle autorità (es.: polizia amministrativa, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate espressamente adibiti a tale servizio) competenti all'accertamento ed alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.
3. Nei locali adibiti prevalentemente ad uffici o studi, oltre al modello di cartello, di cui al precedente comma 2, possono essere adottati cartelli con la sola scritta "VIETATO FUMARE".

#### Art. 4) Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. I dirigenti e i responsabili di settore, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza, sono comunque tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto.
2. Per garantire il rispetto del divieto di fumo, sono individuati con atto formale, fra il personale, tre soggetti, uno per piano, con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni.
3. L'incarico di cui al precedente comma è conferito con atto scritto.

#### Art. 5) Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni

1. Le infrazioni al divieto di fumo devono essere verbalizzate utilizzando, esclusivamente, la modulistica fornita dall'ufficio ed attuando le procedure impartite dalla medesima.
2. Al personale è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.



#### Art. 6) Sanzioni

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o di bambini fino a dodici anni.
3. A norma dell'art. 16 della L. 689 del 20.11.1981, è ammesso, tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente per la violazione commessa.
4. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.
5. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale dell'USR, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore:
  - a) nei confronti del personale amministrativo, ai sensi del C.C.N.L. comparto ministeri;
  - b) nei confronti del personale docente ed a.t.a. della scuola, ai sensi del CCNL del relativo comparto.

#### Art. 7) Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.

#### Art. 8) Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla sua pubblicazione.

Il direttore generale  
Francesco de Sanctis

